

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare all'art. 30 (Convenzioni), prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di prevedere anche la costituzione di uffici comuni e la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- i Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento sono titolari complessivamente di sette farmacie per le quali devono reperire prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presso fornitori specializzati, al fine di garantire la loro funzionalità, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle farmacie sul territorio;
- l'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari possano acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi"*;

CONSIDERATO che:

- l'istituzione di una centrale unica di committenza per la gestione delle procedure di aggiudicazione degli appalti per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali, è un utile strumento per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficienza organizzativa degli Enti convenzionati;
- i sistemi di approvvigionamento aggregati consentono di realizzare risparmi derivanti da economie di scala e dalla possibilità di costituire "gruppi di acquisto" aventi maggiore forza sul mercato;

RITENUTO pertanto, di svolgere, in forma associata, tramite l'Ufficio comune, il servizio di gestione della gara d'appalto per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali di , Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento;

RILEVATO che si vuole promuovere l'esperienza dell'ufficio comune con una duplice finalità, da un lato ottimizzare e mettere in sinergia l'esperienza e le professionalità che in questi anni gli enti hanno sviluppato e dall'altro di sviluppare ed "aprire" nuove opportunità organizzando la partecipazione del territorio;

CONSIDERATO inoltre che uno degli obiettivi principali dell'Ufficio comune è quello di superare questa debolezza, attraverso il coinvolgimento in particolare tutti gli attori locali;

VISTO lo schema di convenzione condiviso fra le parti ed allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.

267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e le considerazioni che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere come risultante dall'allegato A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Dirigente del Servizio Farmacie l'adozione di successivi provvedimenti attuativi e/o altri adempimenti amministrativi.